

## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIERI E L'ASSOCIAZIONE PRO CHIERI – APS PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI PROMOZIONALI DELLA CITTÀ

**Premesso** che:

- Tra le finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale rientrano la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché la valorizzazione delle risorse culturali e turistiche della Città di Chieri, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni operanti nel territorio cittadino;
- L'Associazione "Pro Chieri" APS è una Pro Loco è l'unica Associazione Pro Loco con sede nel Comune di Chieri, regolarmente riconosciuta dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 7 aprile 2000 n. 36 "Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco" ed è regolarmente iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs 117/2017;
- L'Associazione collabora da parecchi anni con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione e gestione di interventi e manifestazioni culturali e di valorizzazione del territorio, nell'ambito degli obiettivi programmatici dell'ente, con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, culturali, organizzative e promozionali espresse.

**Richiamata** la Legge Regionale n. 36 del 7 aprile 2000 "Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco" e particolarmente l'art. 2 (Associazioni pro loco: compiti e obiettivi):

*"Le associazioni pro loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:*

- a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;*
- b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;*
- c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;*
- d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;*
- e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;*
- f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri enti e in accordo con le Aziende turistiche locali (ATL);*
- g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione locale, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici."*

**Vista e richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 09.11.2022 con cui è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

**Tutto ciò premesso:**

**TRA**

il COMUNE DI CHIERI (codice fiscale 82000210011), in questo atto rappresentato dal SINDACO Alessandro Sicchiero, nato a Chieri il 01.06.1974 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede municipale, Via Palazzo di Città 10, Chieri, di seguito indicato come "Comune"

**E**

L'Associazione PRO CHIERI APS (codice fiscale 82001130010), con sede in Chieri, rappresentata dal Sig. Piero Tamagnone, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di PRESIDENTE e legale rappresentante dell'Associazione, di seguito indicata come "Pro Chieri"

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – Oggetto**

1. Il Comune e la Pro Chieri si impegnano a promuovere ed a valorizzazione la realtà sociale, ambientale, culturale e folcloristica locale attraverso la realizzazione di attività ed iniziative tese alla tutela, valorizzazione ed alla promozione del patrimonio culturale immateriale del territorio anche attraverso azioni di sostegno alla qualità di prodotti turistici, ambientali, culturali, paesaggistici e delle produzioni tipiche artigianali ed eno-gastronomiche territoriali, secondo le norme ed i principi stabiliti dalla normativa regionale e statale ed in conformità con gli obiettivi di carattere generale e particolare individuati dal Comune.

### **ART. 2 – Organizzazione delle attività in collaborazione con il Comune**

1. Le parti si impegnano a collaborare e a co-progettare al fine di perseguire gli obiettivi di promozione e valorizzazione del territorio di cui all'art. 1. L'Associazione si impegna, in particolare, ad organizzare, in sinergia con il Comune, manifestazioni culturali, convegni, concerti, fiere, rievocazioni storiche, esposizioni, iniziative di promozione sociale in generale nell'ambito del Comune, confrontandosi preliminarmente con il Comune e definendo congiuntamente le iniziative da realizzare, al fine di definire un calendario omogeneo e condiviso degli eventi organizzati dallo stesso Comune e dalle altre realtà del territorio.

2. Le parti s'impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative di cui al comma 1, attraverso un programma annuale che verrà concordato tra le parti entro il mese di novembre di ciascun anno con riferimento all'anno successivo. Per l'anno 2023 il programma sarà concordato tra le parti entro il mese di dicembre 2022, anche con riferimento ad eventuali iniziative da realizzarsi nel corso del 2022.

3. Al fine di cui al comma precedente viene istituito un tavolo di lavoro composto da funzionari designati dal Comune e rappresentanti della Pro Chieri che, a cadenza periodica, provvedono ad effettuare appositi incontri finalizzati alla programmazione ed alla co-progettazione delle iniziative.

4. A tali tavoli partecipano gli Assessori competenti ed i funzionari di altri uffici comunali interessati alle tematiche dell'incontro.

### **ART. 3 - Contributo economico e rendicontazione**

1. Il Comune, per le iniziative programmate nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2, erogherà annualmente uno o più contributi economici, da approvare con apposite deliberazioni della Giunta Comunale in base alle disponibilità di Bilancio, per la realizzazione delle iniziative concordate nel programma annuale, comunque non superando indicativamente l'importo annuo di Euro 80.000,00.

2. La somma indicata al comma precedente non costituisce impegno alcuno per il Comune che rimane libero di determinare il contributo da concedere alla Pro Chieri in base agli stanziamenti di bilancio per le iniziative oggetto di accordo o anche di non corrispondere alcun contributo qualora non vi fossero disponibilità di bilancio o non fosse stata concordata la realizzazione di alcuna iniziativa.

3. La Pro Chieri conformemente a quanto previsto all'art. 62 del vigente Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale generale del Comune dovrà presentare al Comune un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate relative alle attività oggetto della presente convenzione, tramite una o più rendicontazioni nel corso dell'anno. La Pro Chieri dovrà inoltre presentare il bilancio dell'Associazione riferito all'esercizio precedente, approvato secondo le tempistiche di legge.

### **ART. 4 – Benefici indiretti**

1. Per le iniziative di cui all'art. 2, il Comune metterà a disposizione, in base alle esigenze e alle disponibilità, gli spazi, le sale, le strutture e le attrezzature di cui dispone; l'importo dei benefici concessi, in termini di gratuità o utilizzi agevolati, sarà oggetto di opportuna valorizzazione.

2. I costi e gli oneri organizzativi correlati alla sicurezza saranno assunti dalla Pro Loco e oggetto di rendicontazione contestualmente alle altre spese sostenute per la realizzazione delle iniziative.

#### **ART. 5 – Comunicazione e promozione**

1. La comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie manifestazioni e attività gestite dovrà riportare il logo della Pro Loco affiancato a quello del Comune di Chieri e dovrà essere condivisa con il Comune.

#### **ART. 6 – Personale adibito alle iniziative**

1. Il personale impiegato per lo svolgimento delle iniziative/attività di cui all'art. 2 farà capo alla Pro Chieri. Per effetto della presente convenzione, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e il Comune.

2. La Pro Chieri non potrà far carico di alcun obbligo fiscale ed assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni onere e responsabilità.

3. La Pro Chieri assume la diretta ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci o collaboratori coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

#### **ART. 7 - Durata e recesso dalla convenzione**

1. La presente convenzione ha durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine il 31 dicembre 2024, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni.

2. Il Comune potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per ragioni di interesse pubblico, con preavviso scritto di 90 giorni. In tal caso potranno essere rendicontate per l'erogazione di contributi le sole attività/iniziativa deliberate dal Comune prima del suddetto preavviso.

3. La Pro Chieri potrà recedere anticipatamente dalla convenzione, per motivate ragioni, previo preavviso scritto di 90 giorni.

4. È esclusa la facoltà di cessione della presente convenzione ad altra associazione, società o persona giuridica.

#### **ART. 8 – Concessione in uso gratuito locali per sede operativa**

1. Il Comune si riserva, nel corso di durata della convenzione, di individuare e mettere a disposizione della Pro Chieri appositi locali che verranno concessi in uso gratuito per essere destinati a sede operativa della Pro Chieri ed eventualmente per il ricovero delle attrezzature di proprietà della stessa.

2. Qualora il Comune eserciti la facoltà di cui al comma precedente, con apposito atto sarà disciplinata la concessione dei locali e gli eventuali oneri a carico della Pro Chieri per il rimborso delle spese per utenze ed altro.

#### **ART. 9 - Spese**

1. Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2bis tariffa parte seconda – caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico della parte che dovrà provvedervi.

#### **ART. 10 – Oneri e responsabilità per danni**

1. La Pro Chieri risponde nei confronti dei terzi degli obblighi e degli impegni sopra citati derivanti dalla propria attività, nonché dei fatti illeciti imputabili ai propri volontari ed operatori.

2. La Pro Chieri assume a proprio carico nei confronti del Comune ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati alle strutture, alle attrezzature ed alle persone e loro cose, sia colposi che dolosi, durante l'esercizio delle attività praticate.

3. A copertura delle suddette responsabilità, la Pro Chieri si impegna a stipulare una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso i propri associati/volontari e verso i terzi, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a persone, cose e animali, per qualsiasi evento che possa verificarsi in dipendenza delle attività oggetto della presente convenzione, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti le attività oggetto della presente convenzione. Tale polizza di Responsabilità Civile dovrà avere un massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00. All'inizio di ogni anno la Pro Loco si impegna a fornire copia di quietanza del pagamento del premio al Comune.

**ART. 11 - Trattamento dei dati personali**

1. A norma dell'art. 13 RGPD e s.m.i, i dati personali saranno acquisiti e trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) esclusivamente connesse al presente atto nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

**ART. 12 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione Pro Chieri**

Lo statuto della Pro Chieri, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.

**ART. 13 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa vigente. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

2. Tutte le eventuali controversie per l'applicazione del presente protocollo dovranno essere prioritariamente composte con spirito di amichevole accordo.

3. In caso di controversia, che non trova soluzione così come indicato nel punto punto 2, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

4. Eventuali modifiche alla presente convenzione concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto, datate e firmate dai rappresentanti legali.

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine.

Chieri, lì \_\_\_\_\_

Per il Comune di Chieri  
Il Sindaco

.....

Per L'Associazione Pro Chieri  
Il Presidente

.....